

# SOCIETA' BENEFIT - PROFILI FISCALI -

Accenno alla Relazione Annuale e al Bilancio Sociale

Torino, 29 settembre 2021

A cura di

Dott.ssa Federica Fugiglando



FL2O STUDIO  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
SOCIETÀ BENEFIT

# AGEVOLAZIONI FISCALI

---

Per il momento, il Legislatore non ha riconosciuto alcun particolare VANTAGGIO alle società che si costituiscono/evolvono in Benefit.

NON sono quindi previste agevolazioni di natura:

- FISCALE
- CONTRIBUTIVA
- BENEFICI FISCALI A FAVORE DEGLI INVESTITORI

*DIMENTICANZA O VOLONTA' ????*

---

# CREDITO D'IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DELLE SOCIETA' BENEFIT

Unico intervento volto a sostenere il RAFFORZAMENTO delle società Benefit nel territorio nazionale:

DL 34/2020, convertito in L. 77/2020 (cd Decreto Rilancio) ha introdotto:

- *contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50%*
  - *dei costi di costituzione o "trasformazione" in società benefit*
  - *sostenuti a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2020*
  - *riconoscimento del credito nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento "de minimis"*
-

DL 183/2020, convertito in L. 21/2021 (*cd Decreto Milleproroghe*):

- *proroga la scadenza dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021*
- *il credito d'imposta viene reso utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021 (in luogo di prevederne l'uso per il solo anno 2021)*

DL 73/2021 (*cd Decreto Sostegni bis*)

- *ulteriore proroga della scadenza al 31 dicembre 2021*
  - *ampliamento dei costi ammessi (costi di consulenza e assistenza professionale)*
  - *limite massimo di credito utilizzabile in compensazione 10.000,00 euro*
-

# IMPLICAZIONI FISCALI

---

# LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER ESSERE BENEFIT

- QUESTIONE : Il bilanciamento delle attività *for profit* con quelle *benefit* potrebbe generare maggiori costi imputabili alla volontà di svolgere l'attività di impresa in modo sostenibile con conseguente possibile contestazione da parte dell'agenzia delle entrate in merito alla loro deducibilità in quanto non strettamente correlati alla realizzazione di ricavi
- PROBLEMA : i costi sostenuti nell'ambito dell'attività benefit per il perseguimento del beneficio comune, possano essere dedotti dal reddito imponibile??
- NORMATIVA : manca una disposizione fiscale specifica
-

# PRINCIPIO DI INERENZA

Principio generale di inerenza, art. 109 comma 5 del TUIR

*“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”*

formazione  


La deducibilità è quindi condizionata da una stretta inerenza tra costi sostenuti nell'ambito dell'attività svolta dall'impresa e pertanto funzionali alla del reddito.

---

# EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI INERENZA

La nozione di INERENZA si è evoluta nel tempo passando da un

un criterio *più restrittivo* :

deducibilità degli oneri subordinata all'attinenza degli stessi alla produzione di reddito

ad uno *meno rigoroso* :

deducibilità degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni e servizi comunque immessi nel ciclo produttivo, valorizzando quindi le libere scelte organizzative dell'imprenditore.

---

## *Considerazioni e conclusioni*

- La società benefit ha un duplice oggetto principale da perseguire, da una parte quello *for profit* dall'altra il *beneficio comune*.
- Pertanto le attività di pubblica utilità svolte dalle società benefit costituiscono un'attività istituzionale rappresentante, così come l'attività commerciale, il *core business* delle stesse.



Principio dell'inerenza rafforzata : i costi sostenuti per le attività benefit sono la logica conseguenza del duplice svolgimento previsto dal legislatore, pertanto non possono che considerarsi inerenti e deducibili dal reddito di impresa.

---

# IL BILANCIAMENTO DEI COSTI

- La norma introduce il concetto di BILANCIAMENTO tra attività economica e il beneficio comune senza fornire precisazioni
- Ragionevolmente l'attività d'impresa si deve concretizzare in *primis* nell'attività economica (*for profit*) non tanto per importanza quanto anche solo per finanziare l'attività benefit (*no profit*)

*ATTENZIONE* quindi non solo all'inerenza ma anche al bilanciamento e all'economicità

---

# LA RELAZIONE ANNUALE

---

- Comma 382 e 383 della L. 208/2015 :

*«La società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario e pubblicare sul sito internet»*

- OBIETTIVO, comunicare agli *stakeholder*:

- gli obiettivi di sostenibilità che si è posto il management;
  - le azioni poste in essere per conseguirli;
  - i risultati ottenuti e la misurazione dell'impatto generato;
  - l'individuazione degli obiettivi per l'esercizio successivo.
-

# CONTENUTO DELLA RELAZIONE

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  - b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno;
  - c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
-

# PUNTI APERTI

La normativa anche sotto l'aspetto degli obblighi informativi risulta lacunosa, lasciando dei dubbi procedurali, quali:

- Chi redige la relazione annuale? Il responsabile d'impatto o l'organo amministrativo?
  - La relazione è un documento a sé stante o integra il bilancio d'esercizio?
  - Il Collegio Sindacale e il revisore sono tenuti ad esprimersi?
  - Deve essere approvata dall'assemblea?
  - Deve essere depositata al Registro Imprese?
-

# IL BILANCIO SOCIALE

---

# IL BILANCIO SOCIALE

- D.Lgs 117/2017 (cd Riforma del Terzo Settore)

- BILANCIO SOCIALE

OBBLIGATORIO, per le aziende che operano nel no profit che hanno conseguito ricavi superiori a 1M di euro

VOLONTARIO , per tutte le altre aziende che comunque vogliono testimoniare e rendere pubblici gli obiettivi di responsabilità sociale conseguiti

Per le imprese profit che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale, LIBERTA' non è sinonimo di ARBITRARIETA' nella definizione dei principi e dei criteri di base da utilizzare nel processo di rendicontazione

---

# CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE PROFIT

- Vengono in aiuto le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS (D.M. 4 luglio 2019), che dispongono che il contenuto deve avere:
    - 1) Metodologia
    - 2) Informazioni generali
    - 3) Struttura, governo e amministrazione
    - 4) Persone che operano per l'ente
    - 5) Obiettivi e attività
    - 6) Situazione economica-finanziaria
    - 7) Altre informazioni
    - 8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo
-